

Codice A18170

D.D. 11 maggio 2015, n. 1103

Abrogazione della d.d. n. 658 del 03/10/2006 ed approvazione delle "Linee guida per gli esami di qualifica professionale da istruttore forestale della Regione Piemonte".

Viste

- la d.g.r. n. 67-14696 del 31.1.2005 con cui è stata riconosciuta la qualifica professionale di Istruttore forestale della Regione Piemonte;

- la d.g.r. n. 121-15125 del 17.3.2005 di approvazione delle "*Linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica professionale di Istruttore forestale*", integrata con d.g.r. n. 31-2363 del 13.3.2006;

tenuto conto che con d.d. n. 658 del 3.10.2006 sono state approvate le linee guida riguardanti: la descrizione dei profili formativi per competenze, relativi alle qualifiche professionali standard di Istruttore forestale e relative specializzazioni; le modalità di certificazione degli esiti finali ed il rilascio degli attestati di qualifica professionale e specializzazione;

posto che con d.g.r. n. 29-7737 del 10.12.2007 sono stati individuati i profili professionali descritti per competenze ed attività ed i percorsi formativi per il comparto forestale ed ambientale, secondo gli indirizzi previsti nella d.g.r. n. 152-36725 del 02-08-2006;

dato atto che con d.d. n. 813 del 19.12.2007 e ss.mm.ii. sono stati individuati i profili professionali ed i percorsi formativi per le qualifiche da Operatore e Istruttore per il comparto forestale ed ambientale;

dato atto che la d.g.r. n. 29-7737 del 10.12.2007 e la d.d. n. 813 del 19.12.2007 e ss.mm.ii. superano quanto disposto dalla d.d. n. 658 del 3.10.2006 per ciò che concerne la descrizione dei profili formativi per competenze, relativi alle qualifiche professionali standard di Istruttore forestale e relative specializzazioni;

vista la d.g.r. n. 31-2441 del 27.7.2011 "l.r. n. 22/2009, art. 59 - Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici" che definisce la composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di qualifica professionale in Regione Piemonte;

vista la d.g.r. n. 18-1394 in data 4.5.2015 con cui sono state approvate le "Linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica di Istruttore forestale" e sono stati determinati durata e contenuti del corso per il conseguimento della qualifica professionale di Istruttore forestale della Regione Piemonte, in sostituzione di quanto approvato con d.g.r. n. 121-15125 in data 17.3.2005 e modificato con d.g.r. n. 31-2363 in data 13.3.2006;

ritenuto opportuno aggiornare le modalità di certificazione degli esiti finali per i corsi da Istruttore forestale, in particolare prevedendo un punteggio minimo per la prova teorica - programmatoria (prova scritta), per la prova tecnico - operativa (prova pratica) e per il colloquio al fine di assicurare un elevato ed omogeneo livello qualitativo nell'ambito della figura professionale dell'Istruttore forestale della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

visti:

- gli artt. 4 e 17 del d. lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. n. 17 della l.r. n. 23/08;

determina

- di abrogare la d.d. n. 658 del 3.10.2006 con cui sono state approvate le linee guida riguardanti: la descrizione dei profili formativi per competenze, relativi alle qualifiche professionali standard di Istruttore forestale e relative specializzazioni; le modalità di certificazione degli esiti finali ed il rilascio degli attestati di qualifica professionale e specializzazione;
- di approvare le “Linee guida per gli esami di qualifica professionale da Istruttore forestale della Regione Piemonte”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, applicabili agli esami per il rilascio delle qualifiche di base (Istruttore in abbattimento ed allestimento, Istruttore in esbosco per via terrestre, Istruttore in esbosco aereo, Istruttore di treeclimbing, Istruttore di ingegneria naturalistica) e specialistiche (Istruttore capocorso).

La presente Determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché dell’art. 23, comma 1, lettera d del d.lgs 33/2013. Sarà inoltre pubblicata nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 33/2013.

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Settore Foreste
Franco Licini

e

Settore Standard Formativi, Qualità
ed Orientamento Professionale
Nadia Cordero

Allegato

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER GLI ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DA ISTRUTTORE FORESTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

1. PROVE FINALI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

1.1 Descrizione modalità verifica

Le prove d'esame rappresentano un momento di sintesi del programma formativo svolto, sono in sintonia con la realtà professionale di riferimento e vengono realizzate simulando ambienti e situazioni emblematiche dell'esercizio dell'attività professionale.

I criteri fondamentali a cui ci si attiene in fase di valutazione sono quelli di:

- integrare gli obiettivi della prova pratica con quelli della prova teorica;
- analizzare, non tanto le conoscenze culturali delle diverse discipline, ma le competenze teorico - pratiche connesse alla professionalità da conseguire;
- valutare globalmente la professionalità del candidato, non solo in fase di esame finale, ma anche in base all'andamento emerso durante il percorso formativo (crediti valutativi acquisiti).

Le prove d'esame sono:

A) PROVA TEORICA - PROGRAMMATORIA (prova scritta)

Ha lo scopo di verificare gli obiettivi ed i contenuti culturali in relazione alla:

- conoscenza dei principali aspetti normativi, tecnici ed organizzativi relativi all'attività di Istruttore;
- preparazione culturale del candidato dal punto di vista comunicativo, tecnico, giuridico e scientifico.

La prova scritta è uguale per tutti i candidati.

B) PROVA TECNICO-OPERATIVA (prova pratica)

E' finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche e comunicative previste ed il possesso dei comportamenti relazionali ritenuti adeguati alle diverse situazioni professionali.

Ogni allievo sostiene una prova sorteggiata.

Le prove pratiche sono eseguite direttamente in situazioni reali e/o simulate.

C) COLLOQUIO

Verte su contenuti esperienziali, sulle materie oggetto del corso, sul lavoro d'esame, sulla discussione dell'esperienza formativa e sul possesso delle conoscenze tecniche professionali non sondate dalle precedenti prove.

Ha in oltre l'obiettivo di verificare il livello di padronanza linguistico - lessicale, la chiarezza espositiva e le capacità assertivo - comunicative.

Ogni allievo sostiene una prova sorteggiata.

Il colloquio può essere integrato nella prova tecnico - operativa.

D) CREDITI VALUTATIVI

La rilevazione dei crediti valutativi è obbligatoria per tutti i corsi e incide fino al 20% sulla valutazione complessiva dell'esame.

1.2 Valutazione Finale

Il punteggio finale è costituito da una sommatoria dei punteggi relativi alle diverse prove.

Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate:

- 20/100 per la prova teorica - programmatoria (prova scritta);
- 40/100 per la prova tecnico - operativa (prova pratica);
- 20/100 per il colloquio;
- 20/100 per i crediti valutativi.

Le valutazioni minime per ogni prova sono così determinate:

- 12/100 per la prova teorica - programmatoria (prova scritta);
- 24/100 per la prova tecnico - operativa (prova pratica);
- 12/100 per il colloquio;
- per i crediti valutativi non è previsto un punteggio minimo.

L'idoneità si consegue con un punteggio minimo di 60/100, fermo restando il superamento del punteggio minimo nelle prove per le quali è previsto.

2. ATTESTATO DI QUALIFICA E SPECIALIZZAZIONE

Ai candidati che risultano idonei è rilasciato un attestato di qualifica professionale.

Tale attestato, predisposto dal soggetto formatore sul modello base di attestato di qualifica ed integrato dalle seguenti specifiche previsioni normative (*"rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dell'art. 12 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, della D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii"*) è rilasciato dal Settore regionale competente in materia di foreste.

L'attestato è gravato dall'imposta di bollo prevista per le certificazioni pubbliche.